

N. **3290-2961-1884-2127-2164-  
2332-2487-2646-2494-3043-  
3172-3173-A-bis**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E X

(AFFARI INTERNI - TRASPORTI)

(RELATORE **QUILLERI**, *di minoranza*)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(**ORLANDO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**GUI**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**BISAGLIA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**COLOMBO EMILIO**)

*alla Presidenza il 1° dicembre 1974*

---

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1974,  
n. 603, concernente nuove norme in materia di diffusione  
radiofonica e televisiva

E

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(RUMOR)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(GULLOTTI)

*nella seduta del 21 maggio 1974*

Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLUZZI, NAPOLITANO, DAMICO, TROMBADORI, CARUSO, D'ALEMA, POCHETTI, MALAGUGINI, CERAVOLO, BALDASSARI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CARDIA, SPAGNOLI, RAFFAELLI, NAHOUM, GIANNANTONI, BINI, BERLINGUER GIOVANNI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, DI MARINO, MILANI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, VENTUROLI**

*Presentata il 20 marzo 1973*

Riforma della radiotelevisione e istituzione  
di un Ente nazionale italiano radiotelevisivo

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 16 maggio 1973*

---

Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 21 maggio 1973*

---

Riforma della Radiotelevisione italiana

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 6 agosto 1973*

---

Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMICO, CERAVOLO, TROMBADORI, TRIVA, MALA-  
GUGINI, BALDASSARI, BINI, COCCIA, LODI FAUSTINI  
FUSTINI ADRIANA, SCIPIONI**

*Presentata l'8 novembre 1973*

---

Disciplina transitoria del monopolio pubblico  
del servizio radiotelevisivo

---

**d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

*(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)*

*Trasmessa il 7 gennaio 1974*

---

Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

---

**d'iniziativa dei Deputati QUILLERI e MALAGODI**

*Presentata il 13 novembre 1973*

---

Autorizzazioni all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINEIS, FERRI MARIO, CONCAS, ZAFFANELLA,  
GIOVANARDI, SPINELLI, BALZAMO, FELISETTI**

*Presentata il 18 giugno 1974*

---

Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
ARMATO, PADULA, ROSATI, CABRAS**

*Presentata il 2 agosto 1974*

---

Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BELCI, GALLONI, SALVI, BODRATO,  
PADULA, ARMATO, ROSATI, CABRAS**

*Presentata il 2 agosto 1974*

Riforma del servizio radiotelevisivo

*Presentata alla Presidenza l'8 gennaio 1975*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — In merito al disegno di legge Camera n. 3290 presentato dal Governo per la conversione del decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603, emanato per regolare, secondo nuovi criteri, la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi molte sono le osservazioni da fare.

Ora, prima di passare ad un esame dettagliato del disegno di legge Camera n. 3290, consideriamo quanto è stato innovato con il decreto-legge del 30 novembre 1974 circa la riserva di monopolio allo Stato dei servizi radiotelevisivi.

In sostanza non si è compiuto alcun passo avanti sulla via di una vera riforma.

È vero che la Corte costituzionale nelle due sentenze del 10 luglio del 1974 (n. 225 e n. 226) ha ribadito la costituzionalità della riserva allo Stato dei servizi di diffusione circolare a carattere nazionale ma ciò non vincola il Parlamento ad accettare una normativa che riconosce il monopolio statale. Intendiamo cioè dire che la riaffermazione della libertà costituzionale del monopolio non implica che si debba adottare la soluzione del monopolio pubblico obbligatoriamente.

A tale riguardo non bisogna dimenticare che l'esistenza di una società concessionaria cui lo Stato delega di assicurare un servizio pubblico non esclude la contemporanea attività di altre società private pure esse volte ad assicurare un eguale servizio, sia pure in via privata.

In tale quadro la tesi sostenuta dai liberali circa l'opportunità di articolare l'esercizio del servizio sulla base di una società pubblica e di una o più società private ci sembra sarebbe stata più idonea ad assicurare una maggiore obiettività. Obiettività che sarebbe scaturita dalla situazione concorrenziale tra le diverse società interessate.

In merito al monopolio resta poi da dire che non rappresenta, per il solo fatto di essere qualificato « di Stato », una soluzione ottimale, ma solo una delle soluzioni. Essa infatti presenta molti aspetti negativi.

Tra questi l'aspetto peggiore è quello connesso con la politicizzazione di tutto il complesso delle strutture e dei servizi che provvedono alla diffusione circolare dei programmi.

Per quanto riguarda le strutture, la politicizzazione concretizza i suoi effetti negativi sotto le sembianze della limitazione dell'autonomia sia di informazione che di espressione artistica, come è stato rilevato dalle stesse categorie interessate di giornalisti ed attori. Per quanto riguarda in particolare i programmi ed i servizi, la politicizzazione si concretizza in sistematica distorsione della verità, in confusione del « commento » con il « fatto » che risulta così non rispondente al vero. Si manifesta altresì nelle forme dei compiacenti silenzi o delle eclatanti notizie con grave danno obiettivo, cioè dell'interesse generale alla verità, e soggettivo, cioè lesivo degli interessi

individuali alla riservatezza ed al proprio buon nome.

Tra gli aspetti negativi non è poi da sottovalutare il fatto, che pure dipende dal monopolio, della insufficienza o pretenziosità culturale dei programmi, che li rende insoddisfacenti per la collettività sotto il profilo funzionale dell'educazione, dell'informazione e del divertimento dei cittadini.

In sostanza, possiamo dire che è sempre valido quanto si è detto circa la superiorità, sotto il profilo del progresso civile, della concezione liberale dell'informazione basata sulla pluralità delle fonti rispetto alla concezione monopolistica che non può non portare con sé una componente dirigistica anche nella politica dell'informazione.

Tale superiorità risulterà altresì evidente dall'esame analitico di alcuni articoli del disegno di legge in esame.

2. — Come è detto nella stessa relazione al disegno di legge esso è suddiviso in 5 titoli, di cui il primo dedicato a definire il contenuto ed i limiti della riserva allo Stato dell'esercizio della diffusione circolare di programmi radiotelevisivi; il secondo volto a fissare il regime autorizzatorio per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti; il terzo diretto a consentire, sempre in regime autorizzatorio, l'installazione e l'esercizio dei ripetitori per programmi esteri; il quarto avente lo scopo di abrogare e sostituire alcune norme in vigore alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 603 con quelle di cui al disegno di legge all'esame; il quinto, infine, che detta norme transitorie e finali in materia.

3. — Nel titolo primo — « Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva » — all'articolo 1 si definisce la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi rispettivamente, via etere e via filo o via etere e via cavo, come servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale. Su questa definizione, pur ribadendo il nostro convincimento che si sarebbe potuto meglio soddisfare l'interesse generale attraverso la libertà piena di esercizio, possiamo essere d'accordo.

Purtroppo le perplessità sorgono con la lettura del successivo articolo 3 il quale prevede la possibilità che lo Stato, o, secondo la modifica accolta durante l'esame in Commissione, il Governo, ceda in concessione il servizio pubblico nel suo insieme così come risulta individuato nell'articolo 1 del decreto-

legge ad una società a totale partecipazione statale.

Ora, tenuto conto che sino ad oggi è esistito il monopolio e che sono stati previsti ed attuati, per garantire il rispetto di certi principi, dei controlli ad opera di una Commissione di vigilanza di natura parlamentare, non si comprende per quale motivo oggi si sia voluto creare un diverso tipo di società eliminando *in toto* la partecipazione azionaria di carattere privato. Non vi è dubbio che anche per una società mista sono pensabili nel nostro ordinamento giuridico controlli di natura pubblicistica attuati a cura di organismi pubblici.

Anche le banche private sottostanno ai controlli ed al potere di vigilanza della Banca centrale, consentendo così la tutela pubblica di interessi generali senza necessariamente darsi una struttura pubblica. Anzi possiamo dire che il diritto amministrativo, facendo proprie le nuove risultanze di scienza dell'amministrazione, ha accolto sempre più di buon grado istituti che prevedono il soddisfacimento di interessi generali attraverso l'opera di organismi privati. È quindi contrario al senso di marcia comunemente accolto il volere ulteriormente pubblicizzare l'esercizio o la gestione di un servizio di interesse pubblico, e ciò indipendentemente dall'esistenza di una riserva allo Stato.

Oltre a ciò resta poi da osservare che la adozione della struttura della società per azioni quando vi è solamente la partecipazione azionaria pubblica e la società stessa è di « interesse nazionale » appare alquanto contraddittoria.

Infatti, essendo lo Stato medesimo riservatario della titolarità del servizio e non dovendolo più esercitare unitamente a dei privati, la struttura della società per azioni potrebbe essere sostituita da una struttura anch'essa pubblica. Al contrario, se si è preferito conservare una struttura di diritto privato quale è la società per azioni avvalendosi poi dell'istituto della « partecipazione pubblica » evidentemente si è riconosciuto più valido lo strumento di tipo privato.

In questa seconda ipotesi, per noi la più attendibile, non trova giustificazione l'eliminazione degli azionisti privati. E comunque, una volta eliminati gli azionisti privati e dato alla società il carattere di « società d'interesse nazionale » ad esclusiva partecipazione pubblica, il regime della concessione risulta parecchio svuotato di quelli che sono i suoi presupposti ed i suoi elementi caratterizzanti.

Infatti, essendo prevista nel decreto-legge l'attribuzione mediante concessione della gestione dei servizi, ed essendo altresì questa formula giuridica tipica del passaggio dallo Stato ad un privato del complesso di rapporti in titolarità dello Stato stesso, poiché non vi è nemmeno in parte la presenza dei privati nella società configurata con il decreto, il concetto di concessione viene ad essere svuotato rimanendo pura forma esteriore per una copertura di comodo.

In sostanza lo Stato dà in concessione a se stesso l'esercizio del servizio.

In considerazione di tutte queste premesse sarebbe stato senza dubbio opportuno non mascherare con la concessione la volontà di assicurarsi una gestione dei servizi di informazione addomesticata e condizionabile.

Infatti, se si considera che sino ad oggi il sistema adottato, cioè quello « a partecipazione pubblica », non ha dato buoni risultati e se si tiene altresì presente che i risultati gestionali negativi sin qui conseguiti non possono essere e non sono dipesi dalla influenza del capitale privato, d'altronde di minoranza, ben si comprende quanto poco si sia progredito.

Ciò, al contrario, dimostra la persistente volontà di fare un uso improprio degli enti a partecipazione statale.

4. — Tale discorso infatti implica uno stretto nesso tra influenza politica e finalità economiche delle partecipazioni statali.

Se, infatti, l'intento fondamentale dei responsabili del Governo e della riforma radiotelevisiva è quello di assicurare l'indipendenza economica della gestione, come anche potrebbe far pensare il limite al *deficit* di cui all'articolo 12, intendendo così assicurare anche la indipendenza dell'informazione e quindi del contenuto del servizio prodotto, ebbene, tale scopo poteva essere raggiunto assai meglio con un ente pubblico.

Non ci si può quindi meravigliare se oggi le critiche adombrano la possibilità che nella mente dei riformatori ci sia stato l'intento di alleggerire dai tipici controlli, cui sono solitamente sottoposti gli enti pubblici, l'attività dell'Ente radiotelevisivo.

Sino ad oggi, in sostanza, la gestione economica dell'Ente pativa due tipi di controlli, quello esterno e pubblico da parte della Corte dei conti e quello interno e privato degli azionisti agenti attraverso gli organi statuari. I due sistemi di controllo, nella nuova forma di gestione, risultano entrambi attenuati e confusi, come vedremo in seguito.

In questo momento ciò che deve essere ribadito è che non si è eliminata con la riforma la consuetudine degli « oneri impropri » per le partecipazioni statali, come alcuni definiscono le assunzioni ed i condizionamenti politici che hanno caratterizzato fino ad oggi il settore.

Se non vi fosse stato il proposito di minimizzare i controlli della magistratura contabile o di quella amministrativa, proprio non si vede cosa abbia mai impedito, una volta fatta la scelta monopolistica, di creare un vero ente pubblico *ad hoc*. In definitiva se, come risulta dalla lettura dell'articolo 46 del decreto-legge, si opera una sostanziale espropriazione formalmente fondata sopra una disposizione di legge, sarebbe stato ben più giustificabile che ciò fosse stato fatto a favore di un ente pubblico piuttosto che per un ente a partecipazione, come invece è avvenuto.

È davvero una stranezza giuridica quindi che da un lato si proceda ad assegnare un servizio in concessione e dall'altro si proceda secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 della Costituzione. Non bisogna infatti dimenticare che il regime concessionario è diretto a regolare, sia pure con atto autoritativo, un rapporto tra lo Stato ed una impresa privata.

Ed è proprio in ciò la stortura di riconoscere in tutto la supremazia, la maggiore validità dello strumento privatistico e la sua maggiore duttilità, e tuttavia volere di fatto pubblicizzare ad ogni costo facendo a tale scopo perno su norme e principi fondamentali forzatamente piegati ad interpretazioni di comodo e ad esigenze di parte.

5. — Queste ed altre considerazioni riguardano gli aspetti negativi fondamentali della riforma della RAI-TV i quali si riflettono sui vari punti della nuova organizzazione del servizio.

Tra questi riflessi negativi vengono in risalto da principio le contraddizioni esistenti tra i compiti della Commissione parlamentare nella sua nuova formula e quelli del Comitato nazionale di nuova istituzione.

Innanzitutto rileveremo che la Commissione parlamentare, nello svolgere le sue funzioni, non è tenuta ad un particolare rispetto delle minoranze parlamentari attraverso appositi meccanismi come, per esempio, quello della maggioranza qualificata. È evidente che, trattandosi in questo caso di servizi pubblici essenziali, come nel decreto-legge stesso vengono definiti, non dovrebbe essere rilevante in senso assoluto la voce della maggioranza,

ma vi dovrebbe essere la maggiore completezza ed obiettività possibile.

La prima considerazione da fare invece per il Comitato nazionale riguarda la sua composizione e la nomina dei suoi componenti. È evidente dal testo dell'articolo 6 del disegno di legge che l'attribuzione del diritto di scelta al Presidente della Repubblica di soli tre componenti piuttosto che di tutti è un troppo modesto tentativo di evitare la politicizzazione del Comitato e che in pratica si trasforma in una copertura della politicizzazione stessa.

Per assicurare l'autonomia di giudizio del Comitato nazionale si sarebbe dovuta riservare al Presidente della Repubblica la scelta della maggioranza dei membri, indirizzandola verso persone di elevata cultura che fossero espressione del mondo della scienza e delle arti in modo da assicurare la maggiore garanzia di obiettività e di rispetto degli interessi culturali e scientifici generali del paese.

Sempre nello stesso articolo si è poi cercato di raggiungere, con la nomina parlamentare di cinque componenti in una rosa di rappresentanti regionali, un compromesso sulle istanze delle regioni; anche in questo caso si tratta piuttosto di un contentino che di un fatto innovativo.

In merito allo stesso Comitato vanno poi fatte alcune osservazioni circa la macchinosa inutilità di alcune funzioni e la duplicità di queste in relazione ai compiti del Consiglio di amministrazione.

Il nostro primo dubbio è legato alla conciliabilità ed alla pratica attuazione da parte del Comitato nazionale dei compiti a lui affidati dall'articolo 7 del decreto-legge convertendo, e precisamente di quelli alle lettere *a*) e *b*). Intendiamo cioè dire che mentre il decreto rivela una puntigliosa meticolosità in certe parti, proprio sui punti riguardanti le garanzie di obiettività, lascia molto a desiderare.

Infatti ci pare assai arduo in tema di diritto di accesso « assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali », di cui alla lettera *a*), e tuttavia tenere presente la « rilevanza dell'interesse sociale, culturale od informativo delle proposte degli interessati », di cui alla lettera *b*). La pratica attuazione, anche in relazione alla prassi passata, dimostrerà che la Commissione sarà trascinata a dare prevalenza al principio della « rilevanza sociale » rispetto a quello di « assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici ».

Si finirà così per ripetere l'errore del passato e ciò a danno dell'obiettività dell'informazione al paese.

Si vede bene che stando così le cose vi è di che essere preoccupati per la reale portata dei decantati intendimenti pluralistici e partecipativi.

Persino la durata delle cariche, e ciò potrebbe essere veramente sintomatico, è sempre di tre anni tanto per il Comitato nazionale che per il consiglio di amministrazione.

In tale guisa appare evidente che si è voluto evitare in tutti i modi quel salutare contrasto tra vigilanti e vigilati che è l'essenza stessa di un effettivo controllo. Lo si è evitato a livello di nomina, lo si è evitato con il duplicare le funzioni, lo si è, infine, evitato anche con la durata delle cariche.

Oltre a ciò, e sempre in merito a quello che è l'aspetto politico della riforma introdotta con il decreto-legge convertendo, va rilevato che, a proposito della riserva del 5 per cento delle ore di programmazione televisiva e del 3 per cento delle ore di programmazione radiofonica, a favore di partiti, sindacati ed altri enti di natura politica, il rinvio alla Commissione di ogni e qualsiasi regolamentazione della gestione della riserva non appare essere la migliore soluzione. Né ci può soddisfare che per dare spazio alle voci libere rappresentate dai quotidiani non organi di partito sia prevista l'istituzione di una tribuna stampa sulla quale nessuna precisazione è fatta nell'articolo 7 del decreto-legge circa garanzie, modalità di attuazione e disponibilità di tempo.

Per quanto riguarda ancora il diritto di accesso molte osservazioni si potrebbero fare, e tra queste, quelle concernenti le attribuzioni del Comitato circa l'ammissione a goderne degli interessati.

Innanzitutto si osserva che nel testo originario del decreto non era previsto ricorso di nessun genere contro le decisioni del Comitato relative al diritto di accesso. Con le modifiche apportate dalle Commissioni congiunte si è prevista la possibilità di un ricorso alla Commissione parlamentare avverso alle decisioni del Comitato nazionale. Tuttavia, stante la circostanza che il Comitato nazionale è espressione maggioritaria della Commissione, la possibilità di ricorso perde gran parte del suo valore sostanziale di garanzia.

D'altra parte su questo punto, come vedremo che avviene su altri punti, pesa la mancanza di una più rigida e corretta configurazione della società concessionaria, che non è sottoposta a controlli amministrativi

come sarebbe avvenuto qualora avesse avuto configurazione di ente pubblico.

Trattandosi, infatti, di mero controllo politico, alla negatività della politicizzazione non corrisponde la positività della emanazione di atti definitivi di natura amministrativa censurabili nelle apposite sedi esistenti per tali atti nel nostro ordinamento.

Oltre a tali considerazioni, vi è da osservare che l'articolo 4 del decreto-legge, alla linea concernente il diritto di accesso, nonché l'articolo 7 dello stesso al comma terzo del testo modificato delle Commissioni parlano di « norme stabilite » dalla Commissione per regolare il diritto di cui sopra. A nostro avviso bisognerebbe più correttamente parlare di « criteri », escludendo qualsiasi potere normativo attribuito alla Commissione speciale. Del resto nel testo originario dell'articolo 7 era adottata appunto l'espressione a nostro avviso più corretta di « criteri ». In sede di Commissioni, anziché correggere l'articolo 7 sulla base dell'articolo 4 occorre fare esattamente il contrario, adottando in entrambi gli articoli l'espressione « criteri stabiliti ».

Orbene, pur essendo la composizione della Commissione rappresentativa delle varie forze parlamentari, non ci pare elemento sufficiente a fare di una « commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi » e quindi di una commissione non permanente e creata per uno scopo determinato, un organo normativo sostitutivo del Parlamento. Pertanto, essendo la potestà normativa una esclusiva attribuzione riservata ai soli organi previsti nella Costituzione e secondo le modalità ivi stabilite deve ritenersi più esatta la dizione del decreto-legge rispetto a quella adottata dalle Commissioni congiunte.

D'altro canto, salvo che non si voglia dare alcun significato all'espressione da ultimo accolta, si deve notare che il termine « norme » accolto nell'articolo 7 è adottato anche nell'articolo 4 allorché vengono indicati le attribuzioni e i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi. È quindi evidente che i rilievi mossi all'articolo 7 sono altresì validi per l'articolo 4.

L'intenzionalità contenuta nella scelta del termine di cui si è detto è confermata dal fatto che nello stesso articolo successivamente sia alla fine del terzo comma sia nell'aggiunta al seltimo comma il termine è nuovamente adottato.

Noi non ci sentiamo di condividere una tale visione delle attribuzioni della Commissione parlamentare le istruzioni della quale devono intendersi come suggerimenti e indirizzi generali e vincolanti per il Comitato nazionale, per l'Ente radiotelevisivo, ma non vincolanti per tutti i cittadini e quindi privi di carattere normativo generale nell'ordinamento dello Stato.

6. — Esaminiamo ora più dettagliatamente il sistema di gestione della società concessionaria quale viene delineato dal decreto-legge.

Per quanto riguarda sia la Commissione parlamentare che il Comitato, quanto vi era di importante è stato già detto e quindi sulle rispettive attribuzioni di cui è parola negli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge non ci soffermiamo ulteriormente.

Vogliamo solo accennare ad altri esempi di stranezze:

il Comitato nazionale, è scritto nell'articolo 5, « riferisce trimestralmente alla Commissione parlamentare ed alla Presidenza del Consiglio »;

« il Comitato nazionale, con regolamento interno approvato dalla Commissione parlamentare, determina le norme per la propria organizzazione... ».

Come si vede, mentre si voleva creare un Comitato di vigilanza indipendente dalle forze politiche e non diretto ad attuarne le istanze, di fatto, lo si è sottoposto ad adempimenti, come quello di riferire al Capo dell'Esecutivo, che ne hanno fatto un organismo dipendente. Ciò è confermato anche dal contenuto della norma di cui all'articolo 5, allorché si stabilisce che il regolamento interno del Comitato sia approvato dalla Commissione.

Ma tra tutte le suddette criticabili norme del progetto governativo alcune che destano ancora maggiori perplessità sono quelle in tema di composizione ed attribuzioni del Consiglio di amministrazione. A tale riguardo esaminando quanto contenuto nel decreto al primo comma dell'articolo 12 abbiamo subito una conferma di quanto sia fuori luogo parlare di Società concessionaria e di sistema a partecipazione; infatti all'elezione dei 16 consiglieri d'amministrazione l'assemblea dei soci concorre con 6 membri e la Commissione parlamentare con 10 membri.

È evidente quindi che se gli eletti non tradiranno il mandato ci sarà ben poco da fare per la Commissione, essa infatti si è in pra-

tica assicurata anche nella direzione amministrativa, oltre che in quella politica, una capacità di influenza che fa del consiglio di amministrazione una *longa manus* della stessa Commissione parlamentare con buona pace per l'indipendenza della società concessionaria.

E appunto in questo quadro che deve leggersi il disposto dell'articolo 8 che regola il diritto alla rettifica. Infatti nessuno può negare che tale articolo crea, a carico del consiglio di amministrazione, l'obbligo di trasmettere la rettifica richiesta, ma parimenti non si potrà neanche negare che, se trasmesso ad ora incomoda, il contenuto della rettifica resterà inascoltato. Questa è, ci pare, una logica conseguenza dell'attribuzione della tutela di un così importante diritto ad un organo interno come il consiglio di amministrazione.

D'altra parte la aggiunta voluta dalle Commissioni congiunte trasporti ed interni con la quale si prevede la possibilità per gli interessati di adire, in caso di mancata rettifica, il tribunale competente per territorio chiedendo al presidente dello stesso, a norma dell'articolo 700 del codice di procedura civile provvedimenti di urgenza atti a tutelare il soddisfacimento del diritto di rettifica statuito dal decreto-legge in esame, non può essere considerata sufficiente a modificare la sostanza delle cose.

Ci appare, infatti, perlomeno strano che si sia pensato alla necessità di un riferimento al codice di procedura mentre nessun accenno si è ritenuto di dover fare circa la tutela del diritto di rettifica con appropriato riferimento al codice civile. Si sarebbe potuto, ad esempio, includere il diritto di rettifica tra i diritti della personalità stabilendo una analogia tra il diritto in oggetto e quelli previsti negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del codice civile, ovvero con altre consimili figure.

Inoltre, sempre per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di rettifica, il testo dell'articolo 8 è insufficiente ed a tale proposito corre l'obbligo di dire che la norma contenuta invece nell'articolo 8 della legge sulla stampa del 1948 tuttora in vigore, pur con i suoi limiti, qualora fosse stata estesa alle trasmissioni radiotelevisive sarebbe risultata più soddisfacente.

Per quanto riguarda poi la figura del presidente della concessionaria ci limitiamo ad osservare che nell'attuare i suoi compiti, quali risultano dal testo dell'articolo 10, potrà risultare allo stesso assai difficile conciliare il « raggiungimento degli scopi sociali » con « l'attuazione degli indirizzi della Commis-

sione parlamentare e le direttive del Comitato nazionale ».

Siamo infatti convinti che gli scopi sociali di un ente cui è affidato l'espletamento di un servizio fondamentale per un regime democratico difficilmente potranno essere raggiunti quando l'ente sia sottoposto alle pressioni politiche della maggioranza e del Governo senza sicure garanzie per i diritti delle minoranze.

Ma parlando delle insipienze di cui è costellato il decreto-legge in esame non può essere dimenticato il macchinoso quanto errato « marchingegno » previsto dall'articolo 12, terzo comma.

In esso così è scritto:

« Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste ».

Non vi è chi non s'accorga di come sia impossibile come invece è previsto dall'attuale secondo comma dell'articolo 12 attuare un confronto tra dati contabili non omogenei quali le spese consuntive e le entrate previste. Ammesso e non concesso che un tale confronto fosse possibile resterebbe sempre da tener conto di quel tasso di inflazione del 25 per cento e oltre che caratterizza oggi la nostra economia. In tale contesto il disavanzo del 10 per cento potrebbe, a seconda delle interpretazioni del testo legislativo, essere troppo o troppo poco.

Siamo quindi convinti, e presenteremo un emendamento a tale scopo, che debbano essere previsti due tipi diversi di raffronti, uno riguardante le spese e le entrate previste e l'altro concernente le spese consuntive rispetto alle entrate pure consuntive.

Tuttavia, anche sullo stesso principio di far dipendere la durata in carica dei dirigenti da questo dato contabile riguardante la gestione dell'ente fa sorgere il sospetto che non si voglia solo assicurare la corretta gestione ma che per questa via tendenzialmente condizionante si voglia imbrigliare lo stesso contenuto informativo del messaggio televisivo.

D'altra parte, la scarsa intenzione di modificare la sostanza di questa norma è apparsa chiara dopo l'esame in Commissione allorché si è provveduto ad escludere dalle spese previste nel terzo comma quelle dovute all'aumento dell'indennità di contingenza. E non si è tenuto conto che, mentre tale dato è rilevato dall'ISTAT, e quindi da una fonte non interessata alla gestione specifica dei-

l'ente radiotelevisivo, il pericolo per contro deve essere ricercato nelle pressioni di ordine politico e sindacale che possono, strumentalizzando l'andamento del bilancio, influire sull'indirizzo dei programmi.

Infine sullo stesso articolo 12 un'altra cosa si può brevemente accennare e riguarda l'attività di controllo del collegio sindacale alla luce della composizione del collegio stesso. Ancora una volta si fa rientrare dalla finestra quello che si è cacciato dalla porta.

L'IRI, a cui si è data nel consiglio di amministrazione una posizione subalterna con i suoi 6 consiglieri contro i 10 eletti dalla Commissione parlamentare, viene poi compensato nella elezione del collegio sindacale, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto-legge.

Infatti è l'azionista pubblico che nomina la maggioranza dei sindaci le cui attribuzioni sono stabilite dall'articolo 23 con un rinvio al codice civile (articolo 2403 e seguenti) misteriosamente riesumato.

Non a caso, infatti, abbiamo parlato di *monstrum* giuridico.

7. — Il tema suggerito dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge che fissano i contenuti essenziali dell'atto di concessione del servizio alla società concessionaria propone due generi di considerazioni: considerazioni politiche e considerazioni giuridiche.

Sotto il profilo politico corre l'obbligo di notare come ad apparenti riconoscimenti dei principi di utile e socialmente vantaggiosa attività faccia poi riscontro una serie di accorgimenti per ridurre nel nulla quanto prima riconosciuto.

E appunto in questo contesto che si richiamano la priorità dell'attività di informazione e le capacità produttive aziendali, la molteplicità delle opinioni e la loro rispondenza alla realtà del paese.

Tutta la macchinosità dell'organizzazione aziendale è un monumento al compromesso che non risparmia nemmeno la libertà e l'imparzialità dei giornalisti per assicurare le quali, meglio sarebbe stato rendere garante delle stesse un comitato veramente indipendente o, alla peggio, almeno questo comitato nazionale di cui è detto nel decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico la principale mancanza di chiarezza riguarda il rinnovo della concessione. Infatti, all'articolo 14 non è chiaramente detto se la concessione è rinnovabile per periodi ciascuno non superiore a 6 anni o per un

solo periodo non superiore a 6 anni. Il problema che sembra di scarsa importanza è invece rilevante sia sotto il profilo politico, che porterebbe alla emanazione o meno di una nuova legge di concessione fra 12 anni, sia sotto il profilo della programmabilità a lunga scadenza che richiede un tempo superiore ai 6 anni, sia infine con riguardo all'opportunità di adeguare il contenuto della concessione stessa alle mutate conoscenze tecnologiche ed esigenze sociali.

8. — L'articolo 15 del decreto-legge affronta invece il problema delle fonti di finanziamento della società concessionaria.

Su questo punto dalle implicazioni molto delicate, le storture contenute nella riforma riflettono ancora una volta i loro effetti negativi.

Infatti lo svolgimento di un « servizio pubblico essenziale » comporta non solo la vigilanza da parte della pubblica amministrazione o dello Stato come tale ma altresì comporta l'intervento statale nel garantire alla società che gestisce il servizio sufficienti mezzi finanziari.

Nel caso specifico però osta alla suddetta impostazione la porzione privatistica dell'ordinamento dell'Ente radiotelevisivo. Infatti l'articolo 15 per evitare errori ed omissioni prevede tre diverse fonti di finanziamento:

i canoni di abbonamento;

i proventi della pubblicità;

le altre entrate consentite dalla legge.

Come si vede da questa elencazione si è fatto dell'articolo 15 un articolo descrittivo della situazione di fatto in quanto non si sono voluti sciogliere i nodi fondamentali circa la natura pubblica o privata dell'ente.

A tale proposito non è male ricordare che anche prima della riforma sulla natura dell'ente radio-televisivo non vi erano idee chiare.

È sintomatico infatti che alla Procura della Corte d'appello di Roma non si sia in grado di stabilire quale qualificazione dare allo Ente per trarne le necessarie conseguenze giuridiche, e ciò in ordine alla responsabilità penale, per presunte irregolarità, di alcuni dirigenti della stessa RAI-TV.

In merito al problema noi crediamo che a questo punto si debba fare una scelta, almeno nel senso di stabilire, alternativamente, che l'unica fonte di finanziamento sia il canone se l'ente che gestisce il servizio è pubblico, oppure che l'unica fonte siano i

proventi pubblicitari qualora la società concessionaria sia, in quanto tale, considerata un ente privato.

Non ha infatti alcuna logica l'attribuzione alla società concessionaria di ambedue i cespiti finanziari in quanto il canone è la conseguenza dell'attribuzione dei diritti di carattere patrimoniale che lo Stato fa al concessionario ed è essenzialmente regolato dal diritto pubblico, mentre i proventi derivanti dalla pubblicità sono conseguenza di attività autonoma di diritto privato.

Risiede appunto in queste motivazioni logiche la obbligatorietà del pagamento del canone e l'esistenza delle sanzioni a carico dei non adempienti che vengono appunto considerati « evasori », con la quale cosa si conferma la concezione di tipo para-fiscale del canone radio-televisivo.

In tale quadro si inserisce poi la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 15 dove l'obbligatorietà del versamento del canone viene estesa anche ai possessori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni via cavo. Ed anche in questo caso la poca chiarezza del decreto-legge risulta palese; si esclude, infatti, la possibilità che determinati apparecchi siano predisposti per la sola ricezione delle trasmissioni via cavo libere (a carattere locale) e che siano quindi svincolate dall'obbligo di pagamento del canone radio-televisivo.

Niente esclude poi che, risolti i problemi tecnici per l'esclusione dei programmi nazionali, si possano considerare altrettanto svincolati dal versamento obbligatorio del canone gli apparecchi idonei soltanto alla ricezione di programmi esteri.

Testimonianza ulteriore della natura di ente pubblico della concessionaria, anche nella nuova veste data ad essa dal decreto di riforma, si ricava dal contenuto dell'articolo 20.

In esso si enumerano i « corrispettivi » dovuti dallo Stato alla concessionaria in cambio dei servizi obbligatoriamente prestati in forza del precedente articolo 19 del decreto-legge.

Orbene dal contenuto dell'articolo 20 risultano chiare alcune cose:

che, per quanti sforzi si facciano per sottintendere un rapporto di scambio e quindi un'autonomia contrattuale di diritto privato (adottando ad esempio il termine « corrispettivi »), si tratta in sostanza di contributi continuativi in via ordinaria;

che, essendo imposti sia la prestazione dei servizi particolarmente previsti dall'arti-

colo 19 e dettagliatamente indicati dalle future convenzioni che li regoleranno, sia la riscossione dei contributi statali, siamo in pieno diritto pubblico, come è anche confermato dall'adozione del sistema di « concessione »;

che, così essendo regolato il rapporto tra concedente e concessionario, è applicabile la legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo della Corte dei conti, della quale in particolare sono applicabili gli articoli 1 e 2;

che pertanto si ricava da ciò un'ulteriore conferma della mancata novità del sistema proposto dal decreto di riforma rispetto a quello precedentemente in auge;

che, infine, si è determinato nella parte innovata un peggioramento della normativa che regola il servizio, adottando un ibrido sistema pubblico-privato nel quale prevalgono gli aspetti negativi di ambedue i sistemi.

Si deduce da quanto sopra indicato che la natura pubblica dell'Ente radiotelevisivo emerge al di là ed anche contro la lettera delle norme contenute nel decreto-legge.

Da ciò consegue l'obbligo per l'Ente radiotelevisivo di sottoporre i conti di gestione al controllo della Corte dei conti. Sulla necessità di tale controllo non vi possono essere né i dubbi della situazione attuale, né quelli che la volutamente ambigua stesura del decreto-legge ha voluto far sorgere, anche perchè il controllo della Corte dei conti resterebbe oramai l'unica garanzia contabile e gestionale alternativa alla presenza, oramai esclusa dal decreto, di azionisti privati negli organi della società concessionaria.

9. — Una ulteriore delusione delle aspettative che il decreto-legge cosiddetto « di riforma » aveva fatto sorgere concerne poi la questione della pubblicità.

Vediamo quali sono le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 21 del decreto-legge all'esame del Parlamento.

Innanzitutto è evidente il senso della modifica del testo dell'articolo 15 dopo l'esame delle Commissioni congiunte conclusosi con l'eliminazione dell'avverbio « prevalentemente » contenuto nel primo comma.

Con tale modifica le due fonti di finanziamento, i canoni e le entrate pubblicitarie, non solo possono avere uguale incidenza ma non si può neppure escludere che di fatto le entrate pubblicitarie sopravanzino, quanto ad entità globale, l'ammontare dei canoni.

In ambedue i casi viene ad assumere forza il giudizio negativo sulla esistenza contemporanea di queste due fonti di finanziamen-

to da cui risulta, più che un sistema per garantire solide e sufficienti entrate all'Ente che gestisce il servizio radiotelevisivo, un sistematico rastrellamento degli introiti pubblicitari del mercato a svantaggio di servizi di informazione alternativi, dai periodici ai quotidiani non organi di partito fino alle TV-cavo ed alla stampa locale.

È inutile illudersi che i « limiti derivanti dagli indirizzi generali » che dovrebbero discendere, secondo l'articolo 21 del decreto-legge, dall'azione di guida della Commissione parlamentare possano concretarsi in una sostanziale riduzione della fetta pubblicitaria oggi accaparrata dalla RAI-TV.

Un tale effetto, del resto, non potrà derivare neanche dal contenuto del secondo comma dell'articolo 21 ove si fissa nel 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive che radiofoniche il limite globale insuperabile del tempo riservato agli « shorts » pubblicitari; infatti un aumento delle ore di trasmissione potrà consentire conseguentemente un accrescersi delle trasmissioni di avvisi commerciali. Osserviamo inoltre che la non fissazione di limiti massimi di bilancio e di tariffe per la pubblicità televisiva, da parte della legge o del CIP, rafforza la posizione monopolistica della società concessionaria.

L'attuale situazione che la cosiddetta riforma non rimuove, ma anzi aggrava, incide in maniera considerevolmente negativa sulla consistenza e sull'equilibrio dei bilanci delle imprese editoriali che stampano giornali quotidiani che aspirano ad essere indipendenti e che, invece, vedono la loro autonomia economica, e quindi anche di scelte politico-sociali, farsi sempre più esigua.

È bene ricordare che a tale proposito noi liberali abbiamo già espresso il nostro convincimento sulla inadeguatezza delle sovvenzioni pubbliche, sulla inopportunità di favorire una gestione « tutelata » delle imprese editoriali non autosufficienti e sulla necessità di assicurare invece ai quotidiani l'ausilio di una congrua fetta del mercato pubblicitario, possibilmente non attribuito in forza di benemerienze politiche o di complessi equilibri di sottogoverno.

La volontà di eludere i controlli ed anche scavalcare il pur esiguo limite che l'originario testo del decreto-legge poneva alla espansione della pubblicità radiotelevisiva, è stata confermata con il colpo di mano attuato durante l'esame delle Commissioni che ha consentito l'eliminazione degli ultimi due commi dell'articolo 21, che anche se mal for-

mulati, rappresentavano, comunque, una remora alla indiscriminata crescita della quota di trasmissioni riservata alla pubblicità.

10. — Il titolo secondo del disegno di legge Camera n. 3290 affronta il problema degli impianti via cavo.

Il Governo, tenuto conto che nella sua recente sentenza la Corte costituzionale ha consacrato la riserva a favore dello Stato anche per le TV-cavo, salvo che esse non abbiano dimensioni locali, ha recepito l'indiretto suggerimento della Corte contenuto nella sentenza.

Anche in questo caso comunque l'attuazione del principio non è esente purtroppo da pecche.

Innanzitutto è di difficile comprensione lo obbligo, previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del decreto-legge, di allacciamento degli utenti sino al 30 per cento delle utenze consentite, il che in pratica significa sino a 12.000 utenze.

Infatti, considerato che l'allacciamento non può essere inteso quale obbligo del monopolista alla prestazione (ex art. 2597 c.c.), non trattandosi in questo caso di monopolista o concessionario unico ma di un privato semplicemente autorizzato, che agisce quindi in un mercato libero e concorrenziale, non si vede perché l'esercente il servizio debba subire la scelta del suo utente. Non vi è, a nostro avviso, alcun motivo valido che giustifichi l'esistenza di un tale obbligo.

Inoltre, anche il limite delle 40.000 utenze fissato nel terzo comma dello stesso articolo è un valore convenzionale privo di qualsiasi fondamento tecnico.

Sul piano formale poi, se con tale norma si voleva porre un argine ad eventuali oligopoli, non si vede quale ostacolo vi sia ad un oligopolio di fatto attuato con più società per TV-cavo distinte ma connesse.

11. — E parliamo ora del sistema autorizzatorio. Il primo rilievo riguarda la duplicità e la macchinosità delle autorizzazioni.

Cerchiamo di mettere un poco di ordine e gettare un poco di luce sull'oscuro articolo 26 del decreto-legge.

Innanzitutto si stabilisce, riprendendo il principio generale sancito nel precedente articolo 25, che il ministro delle poste è competente a rilasciare autorizzazioni per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di TV-cavo.

Il primo punto da chiarire è cosa si debba intendere per « esercizio dell'impianto »

to». Dato per scontato cosa voglia dire l'installazione, l'esercizio dovrebbe in sostanza corrispondere alla messa in onda delle trasmissioni, ma ahimé!, tale interpretazione nostra pecca di semplicismo perché, dopo ottenuta l'autorizzazione all'esercizio da parte dello Stato, occorrerà vedere se si otterrà l'autorizzazione, ex articolo 30, da parte della regione a trasmettere i programmi. Così stando le cose non si comprende quale sia l'esercizio» cui autorizza lo Stato e come si possano conciliare due autorizzazioni promananti da due diverse autorità aventi un unico oggetto: la trasmissione via-cavo di programmi televisivi.

Come se ciò non bastasse si istaura una ulteriore prassi giuridica. Si delega il ministro delle poste ad emanare un regolamento di attuazione dal contenuto assai discutibile.

Infatti se spetta al regolamento di attuazione fissare, tra l'altro, i casi di sospensione dell'autorizzazione si va assai oltre del potere riconosciuto ai regolamenti dal nostro ordinamento e ciò è ancora più evidente nel caso di cessione temporanea coattiva degli impianti, pure prevista dall'articolo 26 del decreto-legge.

Come si vede, in questi casi il regolamento non attuerebbe ma contravverrebbe allo stesso decreto-legge, che prevede espressamente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e quindi per l'esercizio del diritto che è pur sempre un diritto soggettivo pieno che solo la legge dovrebbe poter limitare.

Con il meccanismo previsto in verità si rischia di confondere ancora una volta il regime autorizzatorio con quello concessorio con buona pace dei diritti soggettivi dei privati.

Un altro punto poi ci pare di importanza rilevante ed è la esistenza del contrasto o dell'accavallamento delle due autorizzazioni.

A nostro avviso mentre allo Stato, e quindi al Ministero delle poste e telecomunicazioni, dovrebbe essere riservato un giudizio tecnico da estrinsecarsi in una semplice approvazione del progetto tecnico, dovrebbe spettare alle regioni di rilasciare le autorizzazioni, all'installazione ed all'esercizio degli impianti e quindi alle trasmissioni.

In tale quadro l'accertamento tecnico del Ministero verrebbe richiesto dalle regioni stesse in fase di esame della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione.

Infine, non sarebbe male se nel corso della discussione parlamentare il Governo chiarisse quali siano le altre autorizzazioni di cui è parola nell'articolo 30 del decreto-legge, necessarie a norma delle leggi vigenti, così che si evitino i lunghi giri burocratici che caratterizzano, ad esempio, l'installazione di un'azienda industriale o la costruzione di un edificio abitativo.

Chiarito il mistero si potrebbero anche modificare e conglobare i vari procedimenti o farne almeno menzione tassativa nel decreto-legge con una opportuna modifica dello stesso in sede di conversione in legge.

Un ultimo rilievo poi ci pare debba farsi circa l'articolo 30 e riguardante in particolare la lettera c) del quinto comma. In essa si dice: « Sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio ».

Ora noi non riusciamo a giustificare una tale ingerenza nella gestione interna di una impresa privata, alla luce delle norme del nostro ordinamento o di criteri sociali o civili validi ed accettabili.

Ci sorge, invece, il sospetto che anche questo tassello debba prendere significato nel più vasto mosaico di accorgimenti diretto a rendere estremamente dura la vita delle TV-cavo private, autonome e quindi libere da ingerenze politiche e di potere.

12. — Un'ulteriore annotazione va fatta circa l'articolo 34 ove si stabilisce il contenuto dell'obbligo di rettifica per le TV-cavo.

In tale articolo, infatti, si regola il diritto alla rettifica ponendo per le TV-cavo condizioni diverse e più pesanti da quelle stabilite per la TV nazionale nell'articolo 8 del decreto-legge quale risulta dal testo approvato dalle Commissioni congiunte.

Noi non vediamo quali possano essere le motivazioni di una regolamentazione differenziata. Si sia pur severi, ma perché solo nei confronti delle TV-cavo private?

Non condividiamo, inoltre, la nuova formulazione perché attraverso la eliminazione del richiamo all'articolo 8, contenuto invece nel testo originario dell'articolo 34, ha anche lasciato intutelato il diritto degli interessati alla rettifica, eliminando il ricorso al Comitato nazionale. Ha altresì escluso anche la parvenza di tutela di cui è parola nel testo delle Commissioni congiunte dell'articolo 8

per quanto riguarda i provvedimenti cautelativi di urgenza.

13. — Infine un rilievo deve essere mosso alla modifica dell'articolo 42 riguardante i ripetitori di programmi esteri apportata dalle Commissioni. Con tale modifica si è stabilito l'obbligo di modifiche tecniche degli impianti privati quando essi disturbino le emissioni dell'ente pubblico senza possibilità di ottenere per questo un indennizzo.

Tale principio ci pare iniquo per le seguenti considerazioni:

l'autorizzazione ha già fissato le caratteristiche dell'impianto ed all'epoca non vi erano interferenze;

la necessità di modifiche evidentemente dipende da innovazioni apportate nelle apparecchiature dell'ente pubblico;

il prevalente interesse del servizio pubblico non esclude l'indennizzo, che è invece la contropartita prevista anche dalla Carta

costituzionale per compensare la limitazione di un diritto soggettivo.

In sostanza, se le modifiche sono necessarie per colpa della società nazionale, non si vede perché il privato proprietario di un ripetitore di programmi esteri deve sopportare le spese.

14. — L'insieme di tutte queste considerazioni, le incongruenze giuridiche, le manovre politiche dirette a limitare il vero effettivo confronto delle idee, lo stesso principio del monopolio statale, nonché le macchinose procedure sia nell'organizzazione dell'ente radiotelevisivo sia negli adempimenti richiesti ai gestori privati di servizi radiotelevisivi, ci convincono della insufficienza dei criteri accolti nel decreto-legge di riforma a soddisfare le aspettative dei cittadini e degli utenti in particolare.

Per questi motivi, quindi, il nostro giudizio sul decreto-legge in esame è fortemente negativo.

QUILLERI, *Relatore di minoranza.*